

INFORMATIVA

Ricognizione Utente non domestiche per Servizio Pubblico di Igiene urbana e TARI 2021.

A tutti gli operatori economici nel territorio di Mariano Comense.

Nel corso del 2020, con il D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, emanato a seguito delle legge delega 4 ottobre 2019, n. 117, di recepimento della Direttiva comunitaria n. 2018/851, è stato modificato il D.lgs. 3 aprile 2016, n. 152, "TUA - Testo Unico dell'Ambiente", intervenendo in materia di definizione e classificazione dei "rifiuti," con importanti ripercussioni relativamente al conferimento al Servizio Pubblico Comunale di Igiene Urbana e quindi di tassazione, sia in termini di tariffe TARI che di superfici tassabili.

In particolare, viene cancellato all'interno del TUA ogni riferimento ai cd. "rifiuti speciali assimilati", che vengono ora ricompresi nella categoria dei "rifiuti urbani", abrogando l'art. 195 nella parte in cui attribuiva allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione e l'art. 198, nella parte in cui demandava ai Comuni l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo i criteri dettati dallo Stato.

Allo stesso modo decade ogni riferimento ai "rifiuti speciali assimilabili o assimilati", presente nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, dovendo sostituire tale espressione con "rifiuti urbani", laddove previsto e possibile.

L'assimilazione, ora, opera "ex lege," pur rimanendo in capo al Comune la possibilità di regolamentare le modalità di erogazione e fruizione del Servizio di igiene urbana e quindi anche le modalità di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito dal Comune in regime di privativa, potrà, quindi, continuare a gestire e ritirare i rifiuti urbani, non pericolosi, come definiti all'art. 183, comma 1, lett. b-ter) e qualificati tali dall'art. 184, comma 2, tra i quali:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta indifferenziata;
- i rifiuti da spazzamento o giacenti su strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali e della manutenzione del verde pubblico, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

ed in particolare, con riferimento alle attività non domestiche:

- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività di cui all'allegato L-quinquies.

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse a norma dell'art. 2135 c.c.

Frazione	Descrizione	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi materiali compositi	150105

Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
Altri Rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) – Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135c.c., mentre attività non elencate ma simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, studi professionali ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22	Mense, birrerie, amburgherie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato genere alimentari
29	Discoteche, night club

Il Servizio pubblico di igiene urbana, gestito dal Comune in regime di privativa, non potrà quindi ritirare le seguenti tipologie di rifiuti qualificate speciali dall'art. 184 c. 3:

- derivanti da attività agricole, agro-industriali, silvicoltura, pesca e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile;
- prodotti da attività di costruzione e demolizione e da attività di scavo;
- prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter (sopra elencati in tabella);
- i veicoli fuori uso;

oltre i "rifiuti della produzione" che in base all'art. 183, comma 1, lett. b-sexies non fanno parte dei rifiuti urbani.

Inoltre, a norma del nuovo art. 198, comma 2-bis, "*le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero*"; in base poi al nuovo art. 238, comma 10, tali utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o privato per un periodo non inferiore a cinque anni, restando escluse dalla corresponsione della componente tariffaria legata alla quantità dei rifiuti conferiti – parte variabile della tariffa, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, su richiesta dell'utenza, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Poiché le novità normative sopra descritte si intrecciano inevitabilmente con la tassazione sui rifiuti – TARI e sulla qualificazione delle attività tassabili e sulla quantificazione delle superficie assoggettate al prelievo, a fronte di una normativa TARI, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s. m. ed i., non innovata dalle disposizioni in parola, e tuttora vigente, è dovuto intervenire il MEF, in occasione di TELEFISCO 2021, a chiarire alcuni fondamentali applicazioni dei dettami richiamati.

In particolare, è stato chiarito che:

- le attività industriali, non più inserite nell'elenco delle categorie TARI, comunque richiamate quali attività produttive di rifiuti speciali se diversi da quelli urbani, ma i cui rifiuti sono nel contempo "rifiuti della produzione" non inclusi nei rifiuti urbani, vengono di diritto esentate dalla tassazione (sia parte fissa che variabile) solo ed esclusivamente per quella parte di superficie di "lavorazione industriale" produttiva di rifiuti speciali, oltre la quota parte di depositi e magazzini strettamente funzionali all'attività di trasformazione (rimangono soggetti a tassazione i magazzini destinati al deposito di prodotti finiti, come prescritto all'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale TARI). Resta impregiudicata l'applicazione della TARI, parte fissa e variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come mense, uffici, spogliatoi, depositi, non collegati cioè alle attività produttive di rifiuti speciali, secondo quindi la categoria di appartenenza;
- le utenze non domestiche, potendo quindi scegliere di non utilizzare il servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani non pericolosi sopra elencati, ma di avviarli a recupero tramite contratto quinquennale con soggetto privato, per poter essere esentati dal versamento della quota variabile della TARI, devono scegliere di conferire la TOTALITA' dei rifiuti urbani prodotti, con l'obbligo di documentare annualmente i quantitativi di rifiuti avviati a recupero. Laddove, l'utenza non domestica scelga di rimanere con il servizio pubblico, conferendo al privato solo parte dei propri rifiuti urbani, per avviarli al riciclo (secondo il MEF il "riciclo" è comunque un'operazione di recupero), resta ferma l'applicazione di cui al comma 649, dell'art. 1 della l. 147/2013 e quindi la riduzione di quota variabile in proporzione alla quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, secondo quanto disposto al comma 1, dell'art. 25 del Regolamento Comunale TARI.

Le ulteriori attività, commerciali, artigianali e di servizio rimarranno soggette a tassazione, nel limite in cui produttive di rifiuti urbani. Le singole superfici, corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso, saranno assoggettate a tassazione in base a tale effettiva destinazione, solo qualora riconducibili alle

categorie di attività elencate alla Tabella L-quinquies, rimanendo eventualmente assorbite nella categoria prevalente qualora tale riconduzione a categoria simile non sia possibile.

Rimangono totalmente escluse dalla tassazione le attività agricole e connesse secondo quanto prescritto dall'art. 2135c.c.

“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”

Pertanto, nelle more di approvazione delle modifiche al regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI , al fine di organizzare adeguatamente il servizio di raccolta dei rifiuti per l'anno in corso e rimodulare le tariffe TARI, Vi chiediamo di comunicare improrogabilmente, **entro il prossimo 31 marzo** l'eventuale l'opzione di uscita dal servizio pubblico per il quinquennio 2021-2025, e l'effettiva distinzione delle superfici con la trasmissione della seguente documentazione:

- modulo di dichiarazione, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante
- copia del documento di identità del legale rappresentante
- copia dei contratti sottoscritti per ogni categoria di rifiuto con soggetti autorizzati al ritiro per il recupero
- planimetria dettagliata dei locali.

La comunicazione dovrà essere inviata necessariamente via posta elettronica certificata all'indirizzo comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it ,

oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Tributi **tramite preventiva richiesta di appuntamento** ai seguenti recapiti 031.757238/213/233 o all'indirizzo di posta elettronica tributi@comune.mariano-comense.co.it .

Si precisa:

- che la mancata trasmissione di tale documentazione entro il prossimo 31 marzo 2021 **comporta automaticamente la permanenza nel servizio pubblico per il quinquennio 2021-2025;**
- che gli operatori che continueranno a conferire al servizio pubblico i propri rifiuti urbani, manterranno comunque la possibilità di beneficiare delle riduzioni della quota variabile della TARI in funzione dei quantitativi di rifiuti che vorranno avviare al riciclo tramite operatori privati (alle condizioni disciplinate dall'articolo 25 del vigente Regolamento Comunale TARI);
- che la fuoriuscita dal servizio pubblico (quindi l'opzione di avviare al recupero **TUTTI** i rifiuti prodotti con soggetti autorizzati) comporta **l'obbligo** di trasmettere entro 31 gennaio di ogni anno la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti avviati al recupero nell'annualità precedente e ogni altra documentazione (contratti, fatture...) prevista dal Regolamento TARI.

Chi avesse già consegnato, ai fini della riduzione TARI ex normativa previgente, i formulari e ogni altra documentazione riguardante l'avvio al riciclo avvenuto nel 2020, ed avesse intenzione di continuare con il servizio pubblico, potrà presentare il solo modulo di dichiarazione e la planimetria dei locali.

Qualora, causa prolungamento della situazione emergenziale pandemica da COVID-19, a livello centrale fosse decisa una proroga dell'entrata in vigore della normativa suddetta, ovvero fossero introdotti nuovi correttivi, le dichiarazioni eventualmente presentate avranno valore ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esenzioni attualmente previste dal Regolamento vigente TARI.

Sarà cura di questo Ente dare notizia di ogni variazione o modifica.

L'Ufficio Tributi rimane a completa disposizione per ogni chiarimento e supporto nella compilazione dei moduli.

Mariano Comense, 23 febbraio 2021

Il Funzionario responsabile
dott.ssa Mariateresa Triglia